

CONTRIBUTO
CANCELLATO
PAGATO
JANUARI 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Composta dai magistrati:

dott. Roberto Reali Presidente
dott. Lucio Bochicchio Consigliere Relatore
dott. Riccardo Scaramuzzi Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3030 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 trattenuta in decisione all'udienza dell'8 gennaio 2019, vertente

97604620589 TRA
ASSOCIAZIONE ARTISTI 7607

In persona del legale rappresentante sig.ra Cinzia Mascoli elettivamente domiciliata presso l'avvocato Mariamatilde Cascone che la rappresenta e difende con l'avvocato Giovanna Cau per procura speciale allegata alla citazione in appello

APPELLANTE

E 01336610587
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE

In persona del legale rappresentante dott. Filippo Nicola Sugar elettivamente domiciliata presso l'avvocato Filippo Mandel che la rappresenta e difende per procura speciale in margine alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado

APPELLATA

E 11041891000
NUOVO IMAIE - NUOVO ISTITUTO MUTUALISTICO ARTISTI
INTERPRETI ESECUTORI



in persona del legale rappresentante avv. Andrea Micciché elettivamente domiciliato presso l'avvocato Emanuela Abbadessa che la rappresenta e difende per procura speciale in margine alla comparsa di costituzione in appello

APPELLATO

Oggetto: ripartizione dei compensi ex art. 71 *septies* della legge 633/1941

CONCLUSIONI

All'udienza dell'8 gennaio 2019 le parti costituite concludevano come riportato in motivazione

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 19756, pubblicata il 24 ottobre 2016 il Tribunale di Roma – Sezione IX Civile – Specializzata in Materia d'Impresa - ha rigettato la domanda proposta dall'Associazione Artisti 7607 contro la SIAE, con la chiamata in causa da parte della convenuta del nuovo IMAIE, di accertamento del diritto dell'attrice a partecipare ex art. 71 *octies*, III comma, della legge 633/1941, quale associazione di categoria maggiormente rappresentativa, alla ripartizione, con conseguente pronuncia di condanna al pagamento dei compensi ex art. 71 *septies* della legge predetta per gli apparecchi di registrazione video a lei spettanti, sin dalla costituzione dell'associazione, per gli anni 2010 e 2011.

La decisione è fondata da due distinte ragioni.

In primo luogo, secondo il Tribunale, deve essere esclusa la legittimazione attiva dell'attrice alla ripartizione dei compensi oggetto di causa in applicazione del principio generale d'irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle preleggi perché la liberalizzazione del mercato dei diritti connessi era stata introdotta normativamente solo dall'art. 39 del decreto legge n. 1/2012 convertito con modificazioni in legge 27/2012 attuato dal DPCM 19 dicembre 2012, individuante i requisiti minimi che sono tenute ad adottare le imprese che intendono svolgere attività d'intermediazione e amministrazione di detti compensi e dal successivo DPCM 17 gennaio 2014 di riordino della materia e di fissazione dei criteri di ripartizione dei compensi. Di conseguenza, l'attrice non aveva diritto, relativamente



ai due anni oggetto della domanda giudiziale, di svolgere attività d'intermediazione e ripartizione dei compensi in questione.

Comunque, aggiunge il Tribunale, l'attrice non ha assolto l'onere della prova sulla propria appartenenza al novero dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione dei diritti connessi spettanti agli AIE non avendo documentato la propria iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto dal DPCM 13 dicembre 2012.

Artisti 7607 ha proposto appello con atto notificato il 24 aprile 2017 chiedendo, in riforma della decisione, l'accoglimento delle domande azionate in primo grado.

SIAE si è costituita il 5 ottobre 2017 chiedendo, eccepita preliminarmente la nullità dell'atto d'appello ex art. 342 e 163 cpc, la conferma della decisione di primo grado.

Il nuovo IMAIE si è costituito il 9 ottobre 2017 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

L'eccezione di nullità dell'atto d'appello va disattesa perché la stessa si risolve nella reiterazione della questione sollevata in primo grado nei confronti dell'atto introduttivo del giudizio con riferimento alla genericità dell'oggetto della pretesa creditoria ai sensi degli artt. 163 n. 3 e 164, comma IV, cpc che non è configurabile non essendo richiesto all'attore di specificare l'importo della pretesa creditoria azionata. L'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate e l'inidoneità dei mezzi di prova richiesti ai fini del raggiungimento della prova sul *quantum debeatur* si risolve, invece, in una questione di merito e non incide sull'ammissibilità dell'atto d'impugnazione.

Prima di esaminare specificamente i motivi d'impugnazione, appare opportuno riepilogare la vicende relative alla costituzione e ai compiti di vecchio e nuovo IMAIE.

Il nuovo IMAIE è sorto dalle ceneri del vecchio IMAIE, nato nel 1977 come associazione non riconosciuta, cui fu attribuita personalità giuridica di diritto privato con dpcm in data 25 ottobre 1994 in applicazione dell'art. 4 della legge 93/1992. I compiti attribuiti al vecchio IMAIE in materia di distribuzione dei diritti connessi



erano previsti dall'art. 5 della legge del 1992 che, come modificato dall'art. 36 del D. Lgs. 68/2003, così stabiliva:

"1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma 1; 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto.

2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi.

3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresì nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei nominativi degli aventi diritto. 4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attività e per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2"

Il vecchio IMAIE fu poi sciolto con decreto prefettizio del 30 aprile 2009 con conseguente apertura della liquidazione ex art. 30 del codice civile.


Successivamente è stato istituito il Nuovo IMAIE dall'art. 7 del DL 64/2010, convertito in legge 100/2010, il cui testo recita:



"1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, è costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo. 2017, N. 35;

2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile.

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso. 3-bis. I dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi



diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera".

L'art. 36 del decreto legge 1/2012 è poi definitivamente intervenuto nella disciplina dell'attività d'intermediazione dei diritti connessi stabilendo al secondo comma:

"2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera".

Nel merito la sentenza impugnata merita conferma, sia pure con diversa motivazione essendo fondate le censure rivolte alle due ragioni della decisione.

Il primo motivo censura la ragione espressa dal Tribunale in merito all'attribuzione al nuovo IMAIE negli anni 2010 e 2011, sino alla liberalizzazione attuata con il decreto legge 1/2012, del diritto esclusivo di ripartire tra gli artisti interpreti ed esecutori di opere audiovisive i compensi di copia privata di cui all'art. 71 *septies* LdA spettanti ad artisti interpreti ed esecutori.

L'appellante afferma che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della differente disciplina normativa riguardante la distribuzione tra artisti interpreti ed esecutori del compenso per riproduzione di opere senza scopo di lucro del settore audio e del settore video che è corrisposto con le modalità stabilite dall'art. 71 *septies*, comma terzo LdA, che recita: *"Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione."*



La distribuzione del compenso tra gli aventi diritto (produttori, autori, artisti interpreti ed esecutori) è disciplinata dall'art. 71 octies LdA che così stabilisce:

"1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati. 3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93".

La differenza tra il sistema di distribuzione agli artisti dei compensi per opere apparecchi e supporti video è data quindi dal fatto che, mentre per gli apparecchi e i supporti audio la distribuzione era operata, in base all'art. 5 della legge 93/1992 nel testo applicabile *ratione temporis* per i diritti degli anni 2010 e 2011, da IMAIE il quale riceveva dai produttori la quota del 50% dei compensi loro corrisposti dalla SIAE, per gli apparecchi e i supporti video la distribuzione era operata dalla SIAE la quale corrispondeva agli artisti interpreti ed esecutori, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, un terzo del 70% delle somme percepite da fabbricanti e importatori degli strumenti di registrazione. Secondo Artisti 7607 la legge istitutiva del nuovo IMAIE non attribuirebbe al nuovo ente la competenza esclusiva monopolistica dallo stesso pretesa.



La censura è fondata. È vero che l'art. 7 del DL 64/2010 ha attribuito al nuovo IMAIE il compito di distribuire i compensi *di cui agli articoli 71-septies, 71-octies* LdA senza operare apparentemente alcuna distinzione tra opere audio e opere video. Va però osservato che la disposizione di legge del 2010 era finalizzata al mero trasferimento al nuovo IMAIE delle competenze già attribuite al vecchio IMAIE per cui deve escludersi che la volontà del legislatore potesse essere finalizzata all'attribuzione al nuovo IMAIE di nuove competenze monopolistiche. Il nostro ordinamento, in base all'art. 41 della Costituzione, è ispirato alla libertà d'impresa di cui la costituzione di monopoli costituisce eccezione per cui le relative disposizioni di legge sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. Ritenuto che la norma del 2010 ha disposto il mero trasferimento delle competenze dell'ente in liquidazione al nuovo ente, deve escludersi che al nuovo IMAIE sia stata normativamente attribuita la competenza relativa alla distribuzione agli artisti interpreti ed esecutori dei compensi di copia privata loro spettanti ai sensi dell'art. 71 *octies*, comma terzo, LdA perché detta competenza non era attribuita al vecchio IMAIE sulla base dell'art. 5 delle legge 93/1992 il cui testo è di univoca interpretazione.

Anche la seconda *ratio decidendi* è stata correttamente censurata dall'appellante con riferimento all'assenza di prova da parte dell'associazione attrice della sua iscrizione all'apposito albo previsto dal DPCM 19 dicembre 2012 attuativo della norma di liberalizzazione dell'attività d'intermediazione nella riscossione dei compensi per diritti connessi in quanto la normativa del 2012 non era certamente applicabile retroattivamente in relazione ad attività di riscossione e distribuzione dei compensi negli anni precedenti 2010 e 2011. La domanda, però non può essere accolta come già evidenziato. In base alla normativa vigente all'epoca, la distribuzione dei compensi doveva essere effettuata direttamente ai singoli aventi diritto o anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. L'attività di riscossione per conto degli associati presupponeva però l'esistenza di un mandato rilasciato dal singolo artista non implicando necessariamente l'iscrizione alle



associazioni tra artisti il rilascio del mandato all'incasso dei compensi di copia privata. Ciò non è previsto dallo Statuto sociale (doc. attoreo n. 2) di Artisti 7607 che all'art. 4) del tutto genericamente indica l'oggetto e le finalità dell'associazione con riferimento ai diritti patrimoniali dell'associazione nell'affermazione del "*principio che i diritti patrimoniali e morali degli artisti sono il riconoscimento del loro lavoro creativo e del loro contributo alla cultura in generale*", nel sostenimento di "*ogni azione in difesa dei diritti degli Artisti e del loro diritto irrinunciabile ad una remunerazione equa e promuovere la solidarietà tra gli stessi*", nella conclusione di "*contratti collettivi nelle materie di interesse della categoria rappresentata*".

Si deve quindi ritenere che, in assenza di espressa allegazione nell'atto introduttivo sull'esistenza di specifico mandato a riscuotere i compensi di copia privata rilasciato dai singoli associati, non può essere riconosciuta la legittimazione attiva dell'associazione per la condanna di SIAE al pagamento di quanto dovuto a ciascuno degli associati che non sono neppure nominativamente indicati nell'atto introduttivo dall'appellante. Neppure la carenza di allegazione dell'atto introduttivo è stata sanata con la memoria con la memoria ex art. 183, comma VI n. 1 cpc che, con riferimento all'eccezione non rappresentatività dell'associazione, si è limitata ad affermare, con indebita inversione dell'onere di allegazione e prova, che era stato l'IMAIE a non fornire la prova di rappresentare i vantati 4.200 artisti e il possesso di 300.000 mandati esteri. Detta integrazione non è avvenuta neppure tardivamente con la seconda memoria ex art. 183 cpc con la quale Artisti 7607 ha effettuato una produzione irrituale indicando genericamente con al n. 7 dell'indice "n.260 mandati firmati" senza alcuna specificazione dell'identità dei mandanti e indicazione sulla loro qualità di soci artisti interpreti di opere fissate, anche in modo immateriale, in video ai sensi dell'art. 82 LdA che comprende e tutela solo gli interpreti principali e i comprimari. Tra l'altro, l'appellante non si è limitata a proporre domanda di condanna generica di condanna di SIAE al pagamento dei compensi di copia privata spettanti per gli anni 2010 e 2011 ai propri soci ma ne ha chiesto la liquidazione, in subordine con criteri equitativi. La produzione documentale eseguita non consente di



raggiungere la prova del *quantum* spettante agli artisti rappresentati dall'appellante, anche nella misura della percentuale della quota spettante agli artisti, in assenza di qualsiasi indicazione sull'attività artistica da loro svolta in opere video edite e passibili di essere copiate privatamente. Sul punto Artisti 7609 si è limitata a chiedere l'emissione di ordine di esibizione alla SIAE e al nuovo IMAIE di tutta la documentazione sulla situazione degli incassi e delle competenze ai sensi dell'art. 71 septies LdA per gli anni 2010 e 2011 e di tutta la documentazione relativa alle somme versate da SIAE al nuovo IMAIE a titolo di acconto sull'anno 2010 e agli importi trattenuti da nuovo IMAIE per il 2010. Si tratta di istanza generica e riferita a documentazione che consentirebbe solo l'accertamento dell'importo globale dei compensi riscossi da SIAE da riversare agli interpreti ma non del dato che qui interessa relativo alla percentuale di detto importo globale spettante agli artisti mandanti di Artisti 7607. L'espletamento della richiesta consulenza tecnica sulla base di documentazione non idonea a consentire il raggiungimento della prova del *quantum debeatur* di cui è onerata l'appellante si risolverebbe in una esplorativa attività di ricerca della prova.


Rigettato l'appello appare giustificata la compensazione delle spese del grado attesa la complessità e incertezza interpretativa delle disposizioni normative in materia di compensi per diritti connessi spettanti agli interpreti.

PQM

Definitivamente pronunciando, la Corte d'Appello di Roma rigetta l'appello proposto dalla Associazione Artisti 7607 contro la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Nona Specializzata in Materia d'Impresa – n. 19756, pubblicata il 24 ottobre 2016; dichiara compensate tra le parti le spese del grado; sussistono le condizioni per l'applicazione nei confronti dell'appellanti dell'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR 115/2002;

così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9/12/19

l'estensore



Depositato in Cancelleria

Roma,

30 APR 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Stefania Mitola

-Il Presidente

